

INDENNIZZI MOROSITÀ

Ai sensi di quanto previsto dal contratto di fornitura e in osservanza alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica il gas, e il sistema idrico ARG/elt 258/ 2015/R/com e s.m.i. (TIMOE) e del TIMG (Allegato A alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ARG/gas 99/2011 e s.m.i.), qualora Eicom Srl riscontri il mancato pagamento di una o più fatture, diffida formalmente ad adempiere gli obblighi di pagamento delle fatture sopra citate entro:

1. Energia Elettrica:

- a. il termine di 25 (venticinque) giorni solari conteggiati a partire dalla data di notifica della comunicazione di messa in mora per i punti di fornitura connessi in bassa tensione e per i punti di prelievo di gas naturale in caso di contratto dual-fuel, nonché di conseguente emissione di bolletta congiunta (energia elettrica e gas naturale)
- b. il termine di 40 (quaranta) giorni solari conteggiati a partire dalla data di notifica della comunicazione di messa in mora per tutti gli altri punti di fornitura diversi da quello di cui alla precedente lettera a.

2. Gas Naturale

- a. il termine di 40 (quaranta) giorni solari conteggiati a partire dalla data di notifica della comunicazione di messa in mora.

In caso di utenza disalimentabile, decorsi ulteriori 3 giorni lavorativi dallo scadere del termine di cui sopra, in mancanza del pagamento, anche solo parziale, ovvero della prova del saldo, senza ulteriore avviso verbale o scritto, viene richiesta al Distributore locale la sospensione della fornitura di energia elettrica e/o gas naturale per morosità.

Per le forniture di energia elettrica, qualora i siti siano connessi in bassa tensione e sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura il Distributore competente effettua la riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in

caso di mancato pagamento da parte del Cliente, il Distributore competente procede a sospendere la fornitura; se i siti sono connessi in alta e media tensione si procede direttamente alla sospensione della fornitura.

In caso di sospensione o interruzione, è fatto salvo il diritto di Eicom Srl a ricevere il rimborso delle spese relative ai solleciti di pagamento e alle operazioni di sospensione e/o di eventuale riattivazione, fermo restando il risarcimento del maggior danno.

L'eventuale riattivazione della fornitura sarà subordinata alle tempistiche del Distributore e gli oneri ad essa connessi saranno a carico del Cliente.

Specifichiamo che il Cliente ha diritto ad un indennizzo automatico come previsto dalla normativa vigente di:

- a. euro 30 (trenta) nel caso in cui sia stata effettuata una riduzione di potenza o la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;
- b. euro 20 (venti) nel caso in cui sia stata effettuata una riduzione di potenza o la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante alternativamente:
 - I. il mandato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
 - II. il mandato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all'impresa distributrice per la sospensione della fornitura o riduzione di potenza.

Nei casi suddetti, al Cliente non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura.